



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta aln.5639/16 R.g. promossa con atto
di citazione dd. 28/11/2016

da

 [REDACTED] S.R.L.: in persona del

legale rappresentante pro tempore, rapp. e dif. dall'avv.

██████████, giusta procura in atti;

- attrice -

contro:

_____ SPA (ora _____ SRL in
Liquidazione in Concordato Preventivo): in persona del legale
rappresentante pro tempore, rapp. e dif. dall'avv.

██████████, giusta procura in atti;

- convenuta -

OGGETTO: risoluzione appalto

Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:

Per parte attrice:

nel merito:

accertate le premesse di cui alla parte narrativa del presente atto e preso atto della risoluzione del contratto operativo d'appalto di data 4 agosto 2010 intimata da [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. ovvero dichiarata giudizialmente la risoluzione del medesimo contratto:

a) condannarsi la convenuta [REDACTED] [REDACTED] S.P.A., in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a [REDACTED] S.r.l. la somma di euro 949.275,00 oltre all'Iva incassata a titolo di anticipo, addizionata degli interessi al saggio legale maturati nel periodo compreso fra l'incasso e il pagamento effettivo;

b) condannarsi la convenuta [REDACTED] S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a [REDACTED] S.r.l. la somma di euro 2.530.132,80 quale penale contrattuale da ritardo, oltre a interessi dal dovuto e sino al saldo, somma questa spontaneamente ridotta dall'attrice alla quinta parte di quanto risulterebbe dalla applicazione matematica della penale prevista in contratto;

c) condannarsi la convenuta [REDACTED] SPA., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilasciare l'area di cantiere.

Spese di lite rifuse, con spese generali, IVA e CPA.

Respingersi inoltre la riconvenzionale della convenuta siccome infondata.

Per parte convenuta:

Piaccia al Tribunale Ill.mo:

In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di giustizia a favore dello scrivente avvocato antistatario.

Nel merito: accertata la risoluzione del contratto del 04/08/2010 per fatto e colpa della [REDACTED] s.r.l., rigettare tutte le domande attoree, anche quelle di risarcimento danni, sia nell'an che nel quantum, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti nel presente scritto difensivo e non provate e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla [REDACTED] S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo alla [REDACTED] S.r.l.

In via riconvenzionale: condannare la [REDACTED] S.r.l. al pagamento dell'importo di € 1.884.025,00, portato dalle fatture n. 112620282 del 30/06/2012 e n. 1170013 del 28/02/2017, in favore della [REDACTED], confermando l'ordinanza di ingiunzione nel caso di emissione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente vicenda processuale concerne il contratto di data 4 agosto 2010 con cui [REDACTED] S.r.l. (di seguito più brevemente anche solo [REDACTED] affidò a [REDACTED] s.p.a. (di seguito più brevemente anche solo [REDACTED] la realizzazione di un impianto per il recupero e il trattamento di terre provenienti dallo spazzamento stradale

con tecnologia soil washing.

Il prezzo venne convenuto in complessivi Euro 6.328.500 e all'appaltatrice fu erogata un'anticipazione di Euro 949.275,00 oltre all'Iva, secondo quanto previsto dall'art. 6.1. del contratto. Il termine per il completamento dei lavori venne determinato in sedici mesi dall'inizio dei lavori, avvenuto in data 24.12.2012.

La Giunta delle Regione Friuli-Venezia Giulia indicò nel 24 dicembre 2016 il termine ultimo per il completamento dei lavori (vds. la delibera n. 585 dell'8 aprile 2016, doc. 2 att.)

Scaduto il termine contrattuale e prossimo a scadere quello regionale, la stazione appaltante, assumendo la colpevole inattività di Daneco -sostanziatasi secondo l'attrice nell'abbandono del cantiere e nella conseguente impossibilità, a quattro anni dalla consegna dell'area, di realizzare l'opera- procedette con missiva di data 10.8.2016 inviata a mezzo pec (doc. 3 att.) [REDACTED] a risolvere il contratto, intimando il rilascio del cantiere e la restituzione delle somme ricevute in anticipo al netto delle opere già eseguite,

Alla missiva seguì il presente giudizio esperito da [REDACTED] affinché, previa declaratoria della risoluzione del contratto (in via subordinata anche costitutiva per inadempimento della convenuta), la [REDACTED] fosse condannata al rilascio dell'area e alla restituzione dell'anticipo di euro 949.275,00 oltre all'Iva che già ha incassato, somme addizionate degli interessi al saggio legale dall'incasso e sino al pagamento effettivo, oltre al pagamento della penale contrattuale autoridotta al 20% di quella pattuita, ossia per



Euro 2.530.132, .80.

A sua volta [REDACTED] costituendosi in giudizio, eccepi in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di non aver agito in proprio, ma quale capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Inoltre, pur non contestando di avere ricevuto l'anticipazione contrattuale nella misura indicata dalla attrice e di avere eseguito in cantiere solo alcune marginali lavorazioni prodromiche riconosciute dalla stessa [REDACTED] chiedeva, in via riconvenzionale l'addebito della risoluzione contrattuale all'attrice e la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 1.884.025, lamentando di non avere ricevuto la seconda tranche di pagamento prevista in contratto pari a Euro 365.000 più IVA e neppure della terza, pari a Euro 1.650.000 più IVA, relativa alla costruzione e all'approntamento delle parti meccaniche.

Orbene, in punto difetto di legittimazione passiva, coglie nel segno la difesa di parte attrice nel sottolineare la palese infondatezza dell'eccezione di parte convenuta posto che, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza (cfr Cons.Stato 593/2007; Cons. stato 918/1996), "Il raggruppamento di imprese non è un soggetto giuridico e nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate. Ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l'aggiudicazione, e quindi la legittimazione deve riconoscersi in capo all'impresa singola facente parte di un' Ati , sia che il raggruppamento sia già costituito al momento

della presentazione dell'offerta, sia che questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione. Ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all'impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi, ma anche in tema di appalti di lavori e forniture."

In altri termini, il fatto che [REDACTED] fosse mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] srl non fa venir meno la sua legittimazione passiva rispetto agli obblighi che si è assunta, anche per conto della mandante, quale contrante del contratto di appalto di cui è causa.

Così licenziata l'eccezione di difetto di legittimazione, occorre soffermarsi sulla risoluzione del contratto.

A tale proposito occorre evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare



il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato (cfr.Cass.13685/19).

Orbene, dall'istruttoria emerge in modo convincente che nonostante l'attrice avesse pacificamente versato, in conformità al contratto *inter partes* l'anticipazione di Euro 949.275,00 in favore della convenuta, quest'ultima, dopo aver recintato il cantiere si limitò ad alcune opere di scavo e nulla più (cfr. testi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]).

Del resto, nonostante il cantiere fosse stato aperto il 24 dicembre del 2012, lo stato dei luoghi verso fine 2016, ossia ben oltre il termine di 16 mesi previsto per l'esecuzione dell'opera, era quello appena descritto, tanto che in occasione di un incontro presso la società EXE, l'ing. [REDACTED], quale referente della [REDACTED] chiese espressamente una proroga dei lavori da inoltrare per il tramite dell'attrice alla Regione FVG.

E' poi restato privo di riscontro probatorio l'approntamento da parte della convenuta del complesso meccanico dell'impianto.

Né la sua messa a disposizione in favore dell'attrice può ragionevolmente presumersi da una fattura emessa a tale titolo in corso di causa da Daneco, trattandosi evidentemente di un atto unilaterale, proveniente dallo stesso soggetto che intende avvalersi dell'asserito fatto che si assume dimostrato con tale documento fiscale.

Quanto poi all'omesso versamento da parte dell'attrice di Euro 365.000,00 di cui si lamenta la convenuta, esso risulta ampiamente giustificato in forza dell'eccezione di



cui all'art.1460 c.c., non essendo revocabile in dubbio il grave inadempimento della convenuta palesato dallo stato - sopra descritto- del cantiere nel 2016 e, soprattutto, per la mancata realizzazione dell'opera i cui lavori si sarebbero dovuti concludere in 16 mesi con scadenza 24 aprile 2014, essendo iniziati il 24 dicembre 2012.

Del resto, la convenuta, pur essendone onerata per quanto sopra esposto, non ha offerto la prova liberatoria ai sensi dell'art.1218 c.c., ossia che l'inadempimento non dipendesse da causa a lei non imputabile.

In definitiva, ritiene il Tribunale che vada dichiarata la risoluzione del contratto *inter partes* in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art.10 di cui l'attrice ha dichiarato di avvalersi con la missiva consegnata via PEC alla convenuta in data 11 agosto 2016.

In ragione di ciò, la convenuta va condannata alla restituzione di quanto versatole pacificamente dall'attrice a titolo di anticipazione contrattuale, ossia Euro 949.275,00 oltre IVA, gravata degli interessi legali dalla data del versamento a quella di effettiva restituzione.

La convenuta, in considerazione dell'accertata risoluzione, va, altresì, condannata a rilasciare l'area di cantiere oggetto del contratto.

Nulla va, invece, riconosciuto alla convenuta per i lavori effettivamente eseguiti, in difetto di puntali allegazioni e prove che ne consentissero la valorizzazione.

Va, inoltre, riconosciuta all'attrice, in ossequio all'art.8 del contratto, la penale contrattuale per inadempimento che, senza l'autolimitazione al 20% operata dalla stessa, sarebbe pari ad Euro 12.650.664,00 per il

periodo compreso tra la data in cui spirò il termine per il completamento dell'opera e la data di risoluzione del contratto.

Ne consegue che, non avendo la convenuta offerto al Tribunale elementi concreti per l'ulteriore riduzione della penale ai sensi dell'art.1384 c.c. rispetto alla misura richiesta da parte attrice, la [REDACTED] va condannata altresì al pagamento di Euro 2.530.132,80, pari al 20% del predetto importo, gravati degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:

- a) dichiara la risoluzione del contratto *inter partes* in ragione dell'inadempimento di parte convenuta;
- b) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di Euro 949.275,00 oltre IVA, gravata degli interessi legali dalla data dell'incasso alla data di effettiva restituzione;
- c) condanna la convenuta all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'area di cantiere, libera da cose e/o persone, anche interposte;
- d) condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di Euro 2.530.132,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- e) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in Euro 27.085,00 a titolo di compenso, Euro 1.723,30 per spese vive, oltre alle spese generali, CNA e IVA

come per legge.

Così deciso in Udine in data 20/7/19

Il Giudice

Gianmarco Calienno

